



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 627 del 16 NOV. 2023

**OGGETTO:** Approvazione regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del D.lgs. 36/2023

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE UOC GESTIONE ACQUISTI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 16 NOV. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore UOC Gestione Acquisti  
Dott. Claudio Di Benedetto

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale

Il Direttore  
UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 627 del 16 NOV. 2023

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

### Premesso che:

- l'art. 113 del D.lgs. 50/2016, il previgente "codice dei contratti pubblici", ha previsto la possibilità di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Amministrazioni pubbliche espletante specifiche attività (funzioni tecniche) inerenti le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- in ottemperanza alla normativa sopra richiamata questa Azienda ha approvato, con deliberazione n. 648 del 23/12/2021, il "Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le "funzioni tecniche" ex art. 113 del D.lgs. 50/2016";
- in applicazione del suddetto regolamento, questa ASST ha già liquidato tutti gli incentivi maturati fino al 31/12/2022, e gli stessi sono stati regolarmente erogati entro la fine del primo semestre 2023;

**Visto** il D.lgs. 36/2023, rubricato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21/06/2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", che, nell'abrogare il precedente codice, all'art. 45 "Incentivi alle funzioni tecniche", ha stabilito una nuova disciplina per gli incentivi in questione. In particolare:

- il comma 1 prevede testualmente che «*Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti*»;
- il comma 3 prevede che «*l'ottanta per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori*», secondo i criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti. Il restante 20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal comma 5 per le seguenti finalità:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 627 del 16 NOV. 2023

1. acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare;
  2. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  3. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  4. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
  5. per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  6. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  7. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- lo stesso comma 3 precisa, inoltre, che gli importi indicati devono essere *"comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione"* e che i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti;
- il comma 4 introduce un limite individuale alla corresponsione degli incentivi in parola, stabilendo che, complessivamente, nel corso dell'anno, un singolo dipendente non possa percepire emolumenti di importo superiore al 100% del proprio trattamento economico annuo lordo, aumentato del 15 per cento per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto;

**Dato atto** che, a seguito dell'approvazione del D.lgs. 36/2023, si è reso necessario provvedere alla stesura di un nuovo regolamento che tenga conto delle mutate previsioni normative;

**Considerato** che:

- il nuovo regolamento oggetto del presente provvedimento si applica a tutte le procedure indette ai sensi del D.lgs. 36/2023 a far data dal 01/07/2023 e che i relativi incentivi saranno liquidati a partire dal primo semestre 2024;
- il regolamento approvato con deliberazione n. 648/2021 resta efficace per tutte le procedure indette ai sensi del D.lgs. 50/2016;

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 (*"in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 01/07/2023"*) continuano ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 627 del 16 NOV. 2023

- le disposizioni di cui al D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023;
- le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11/12/2018;

**Vista** la DGR n. XI/2672 del 16/12/2019, in ordine a "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020" con la quale, anche al fine di promuovere l'efficienza nelle aree tecniche e nelle aree acquisti, la Giunta Regionale ha fornito agli enti del Sistema Sanitario Regionale le "Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche" (v. suballegato n. 1), che vengono richiamate nel testo del nuovo regolamento nei loro principi essenziali, per quanto compatibili con il nuovo Codice degli appalti;

**Visto** il testo del "Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del D.lgs. 36/2023", predisposto dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisti, ed evidenziato che:

- l'individuazione dei soggetti destinatari degli incentivi viene effettuata formalmente da parte del RUP sulla base dell'effettivo contributo fornito dal singolo rispetto alle attività incentivabili previste dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023;
- le quote di incentivo erogabili vengono calcolate, coerentemente con quanto stabilito da Regione Lombardia nelle Regole di sistema 2020, considerando l'importo a base d'asta, la tipologia della procedura utilizzata e le fasi della procedura;

**Precisato** che il citato regolamento rappresenta altresì uno strumento di trasparenza con lo scopo di assicurare chiarezza sulle modalità operative di costituzione e di ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, a favore dei soggetti, con qualifica non dirigenziale, delegati alle funzioni espressamente previste dall'art. 45 c. 1 del D.lgs. 36/2023, nell'ambito di appalti di lavori, servizi e forniture;

**Dato atto** che il regolamento in esame è stato oggetto di informazione alle OOSS territoriali firmatarie del CCNL del comparto sanità e alla RSU aziendale, alle quali in data 12/10/2023 sono state presentate dal Direttore della UOC Gestione Acquisti le principali novità e modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023 in tema di incentivi alle funzioni tecniche;

**Ritenuto**, pertanto, di:

- approvare il Regolamento in oggetto, composto da n. 13 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che ai sensi dell'art. 13 del regolamento di cui sopra, si procederà all'applicazione immediata di tutte le eventuali novità normative, in materia di incentivi alle funzioni tecniche, che dovessero intervenire a seguito dell'approvazione del presente regolamento, inclusi eventuali decreti attuativi al d.lgs. 36/2023, nonché normative regionali o deliberazioni della Giunta Regionale che disciplinino la materia;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 627 del 16 NOV. 2023

- dare, altresì, atto che il regolamento di cui alla deliberazione n. 648/2021 continua ad applicarsi a tutte le procedure anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, nonché alle altre procedure previste dalla norma;

**Acquisito** il parere contabile da parte della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile dello UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il Regolamento in oggetto, composto da n. 13 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 13 del regolamento di cui sopra, si procederà all'applicazione immediata di tutte le eventuali novità normative, in materia di incentivi alle funzioni tecniche, che dovessero intervenire a seguito dell'approvazione del presente regolamento, inclusi eventuali decreti attuativi al D.lgs. 36/2023, nonché normative regionali o deliberazioni della Giunta Regionale che disciplinino la materia;
3. di dare, altresì, atto che il regolamento di cui alla deliberazione n. 648/2021 continua ad applicarsi a tutte le procedure anteriori all'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, nonché alle altre procedure previste dalla norma;
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (così come modificato dalla L.R. 23/2015);



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 627 del 16 NOV. 2023

5. di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n.33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

  
IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

  
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

**UOC Gestione Acquisti - Logistica**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott. Claudio Di Benedetto   
Pratica trattata da: Claudio Di Benedetto  
Atti n. 2023/1.6.3/5.2.6.



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 627 del 16 NOV. 2023

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 17 NOV. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Beatrice Cusi*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto



# REGOLAMENTO

## RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

### EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023

#### Sommario

Articolo 1 - Oggetto e finalità .....	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione .....	3
Articolo 3 - Costituzione del Fondo .....	3
Articolo 4 - Destinazione del Fondo .....	4
Articolo 5 - Destinatari.....	5
Articolo 6 – Conferimento degli incarichi e individuazione del personale coinvolto .....	6
Articolo 7 - Tipologie di acquisto e fasi dell'acquisto .....	7
Articolo 8 - Modalità operativa di costituzione del Fondo.....	7
Articolo 9 - Criteri per la distribuzione del Fondo per acquisti di beni e servizi .....	9
Articolo 10- Criteri per la distribuzione del Fondo per lavori.....	10
Articolo 11 - Procedura per la costituzione e la liquidazione della quota del Fondo .....	13
Articolo 12 - Quote di riduzione per ritardi o violazione degli obblighi .....	14
Articolo 13 - Disciplina transitoria.....	15



## PREMESSA

Il presente Regolamento definisce le modalità attuative per questa ASST dell'art. 45, relativo agli incentivi alle funzioni tecniche, del d.lgs. n. 36/2023, rubricato *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."* e di seguito denominato *"codice"*, relativo alla definizione e all'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche nell'ambito delle procedure di appalto.

Nella predisposizione del presente regolamento si è tenuto conto delle stratificazioni normative e giurisprudenziali che hanno interessato l'istituto in parola a partire dalla sua entrata in vigore e della DGR N° XI/2672 del 16/12/2019 *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020"* di RL, di seguito denominata *"regole di sistema"*, con particolare riferimento al suballegato n. 1 avente ad oggetto *"Indicazioni per la definizione del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 – Incentivi per funzioni tecniche"*, per quanto applicabile.

L'art. 45 del codice chiarisce che *"Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti"*.

Tale impostazione riprende l'orientamento della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, espresso con deliberazione n. 6/2018.

In ultimo si ricorda che con deliberazione n. 16/2021 la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha confermato che *"ove una amministrazione locale abbia omissis di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo"*.

Il presente regolamento, pertanto, disciplina l'erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche per i soli appalti banditi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, ossia dopo il 01/07/2023. Per gli appalti banditi precedentemente si applica il regolamento approvato con deliberazione n. 648 del 2021 e redatto ai sensi della disciplina dettata dal precedente codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016.



## Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento:
  - a. disciplina la costituzione del fondo per l'incentivazione alle funzioni tecniche, ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del Codice;
  - b. definisce i criteri di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari, in coerenza con quanto definito dalle regole di sistema;
  - c. individua i coefficienti di calcolo degli importi da riconoscersi al personale.
2. La finalità del regolamento è quella di:
  - a. individuare la quota di incentivo da destinare al singolo dipendente;
  - b. descrivere i possibili usi delle quote accantonate al fondo e non distribuibili.

## Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti di opere e lavori e a quelli relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutte le procedure il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA e tutti i lavori, i servizi e le forniture acquisiti mediante affidamento diretto e /o procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, nell'ipotesi in cui i lavori, le forniture e i servizi possano essere forniti unicamente da un operatore economico, e le proroghe contrattuali.
3. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati in aggregazione della domanda. In tale fattispecie i relativi incentivi saranno calcolati sulle fasi della procedura effettivamente svolte da questa ASST.
4. Sono inclusi i lavori fino a 150.000 euro, che, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del codice, non rientrano nei documenti di programmazione, per i quali è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

## Articolo 3 - Costituzione del Fondo

1. Ai sensi dell'articolo 45, commi 2 3, del codice, le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale dipendente, per le funzioni e le attività effettivamente svolte, è stabilita in coerenza con il quadro economico.
2. Il Fondo, la cui percentuale di accantonamento effettiva rispetto alla base d'asta è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione



del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

3. La copertura finanziaria è garantita dal budget relativo alla singola procedura, a carico del bilancio aziendale e le risorse necessarie sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura. In caso di contratti di durata pluriennale, l'accantonamento per il Fondo avverrà nel rispetto del principio di competenza economica per le varie fasi.
4. L'entità del fondo è coerente con gli specifici stanziamenti Regionali come iscritti nei Bilanci di Esercizio.
5. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo di cui al precedente comma è stabilito nella delibera di indizione laddove prevista o nel provvedimento di aggiudicazione.
6. L'importo del fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica a seguito dei ribassi di gara. Le modifiche ai contratti di appalto conformi all'art. 120, del codice contribuiscono, in caso di azionamento delle relative clausole, a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento. Il fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento proposto dal RUP che autorizza la modifica al contratto di appalto. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 120 del codice.

#### **Articolo 4 - Destinazione del Fondo**

1. Il fondo, come sopra costituito, è destinato:
  - a. per un ammontare pari all'80% delle risorse finanziarie, per incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di questa ASST esclusivamente per le attività previste dall'art. 45, comma 1, del codice e riportate nel documento "ALLEGATO I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure":
    - programmazione della spesa per investimenti;
    - responsabile unico del progetto;
    - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
    - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
    - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
    - redazione del progetto esecutivo;
    - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
    - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
    - predisposizione dei documenti di gara;
    - direzione dei lavori;



- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaboratori del direttore dell'esecuzione
  - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo;
  - regolare esecuzione;
  - verifica di conformità;
  - collaudo statico (ove necessario);
- b. per un ammontare pari al 20% delle risorse finanziarie, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo del codice, è destinato ai seguenti fini:
1. acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare;
  2. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  3. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  4. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
  5. per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  6. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  7. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
- c. la modalità di erogazione delle somme di cui al punto precedente è definita dalla Direzione aziendale con specifico provvedimento.

#### **Articolo 5 - Destinatari**

1. I soggetti destinatari della ripartizione del fondo sono tutti i soggetti, con qualifica non dirigenziale, delegati a quelle funzioni espressamente previste dall'art. 45 comma 1 del codice, da intendersi quale elenco tassativo delle prestazioni incentivabili.
2. Ai fini della ripartizione dell'incentivo, è destinatario del fondo il personale dipendente che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 45 del codice, in relazione all'intervento, al ruolo che dovrà svolgere nonché a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera



pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione con l'esercizio di tali funzioni.

3. L'individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo deve avvenire mediante provvedimento amministrativo, di norma Deliberazione del Direttore Generale o in via residuale tramite Determina Dirigenziale.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato e/o a tempo parziale.
5. L'erogazione degli incentivi di cui al punto precedente avviene in funzione del compimento effettivo dell'attività o, per le attività di durata pluriennale, la frazione temporale di attività compiuta.

#### **Articolo 6 – Conferimento degli incarichi e individuazione del personale coinvolto**

1. Il conferimento dell'incarico di RUP è di competenza del Direttore Generale ed avviene di norma, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del codice, in fase di approvazione degli atti programmatici.
2. Il conferimento dell'incarico di DEC è di competenza del Direttore Generale, su proposta del RUP, se non diversamente disposto dagli atti di delega ai dirigenti.
3. Il RUP, sentito il DEC, nomina, con proprio atto formale da trasmettere al soggetto nominato e ai responsabili delle UU.OO.CC. Organizzazione Risorse Umane ed Economico Finanziaria, gli assistenti al DEC, con indicazione di dettaglio di tutte le attività da eseguire.
4. Il RUP individua, inoltre, i soggetti a cui sono affidate le attività amministrative e tecniche di supporto per le diverse fasi di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e definisce le modalità di riparto del contributo in relazione alle specifiche funzioni tecniche e responsabilità assegnate.
5. L'individuazione del personale di cui ai commi 2, 3 e 4 avviene sulla base delle competenze possedute e delle qualifiche rivestite, utilizzando, laddove possibile, il criterio della rotazione.
6. L'elenco dei dipendenti individuati per lo svolgimento delle attività amministrative e tecniche può essere integrato in qualunque momento nella fase di esecuzione; in ogni caso la quantificazione dell'incentivo è determinata pro-quota in relazione alla funzione ed all'attività medio tempore svolta, come accertato negli atti del RUP.
7. Gli atti di conferimento degli incarichi e le eventuali integrazioni, devono riportare:
  - a. l'importo complessivo a base d'asta dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura;
  - b. i nominativi dei dipendenti incaricati e le relative attività incentivate;
  - c. la quota di accantonamento al fondo per ciascuna figura, calcolate come previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
  - d. le percentuali di incremento del fondo suddivise per fase, per anno, per soggetto nominato;



e. i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

#### Articolo 7 - Tipologie di acquisto e fasi dell'acquisto

1. Per definire gli importi da registrare in bilancio relativamente a quanto previsto dall'art. 45 del codice si procede individuando tre differenti tipologie di acquisto:
  - procedura di gara effettuata da centrale di committenza;
  - procedura di gara effettuata in forma aggregata attraverso le unioni formali d'acquisto/consorzi;
  - procedura comparativa effettuata autonomamente dall'Ente.
2. Tutte le tipologie di acquisto si intendono a loro volta suddivise in 3 distinte fasi:
  - Fase 1: programmazione;
  - Fase 2: affidamento;
  - Fase 3: esecuzione.

#### Articolo 8 - Modalità operativa di costituzione del Fondo

1. Per i lavori il fondo incentivante per funzioni tecniche è appostato sul quadro economico dell'intervento cui si riferisce. L'ammontare complessivo del fondo, inclusivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato in via percentuale, determinata in relazione al principio di contenimento della spesa pubblica, sull'importo dell'appalto posto a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso; è costituito da una somma progressiva in rapporto all'entità dell'opera e al grado di complessità delle procedure, valutato in correlazione al Grado di Complessità di cui al DM 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come meglio specificato all'articolo "Criteri per la distribuzione del Fondo per lavori".
2. Per servizi e forniture la misura dell'accantonamento al fondo è rapportata principalmente all'importo a base d'asta (tabella 1) della procedura comparativa di individuazione dell'Operatore Economico aggiudicatario, secondo la seguente tabella, definite in coerenza con le Regole di sistema:

Tabella 1: Fasce d'importo dei Servizi o delle Forniture	
Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000	1,00%
da euro 500.001 fino a euro 1.500.000	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,00%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	0,80%



<b>da euro 1.500.001 fino a euro 5.000.000</b>	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,00%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	0,80%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	0,60%
<b>da euro 5.000.001 fino a euro 20.000.000</b>	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,00%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	0,80%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	0,60%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000	0,40%
<b>oltre 20.000.001</b>	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,00%
- per la parte da euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000	0,80%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000	0,60%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000	0,40%
- oltre 20.000.001	0,00%

3. Per servizi e forniture l'importo ottenuto a seguito dell'applicazione delle percentuali indicate nella Tabella 1 è poi ridotto in base al grado di complessità (tabella 2) della procedura:

<b>Tabella 2: Grado di complessità delle procedure</b>	
<b>Tipologia di procedura di gara</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di Committenza	100%
Gare aggregate a livello di unione formale di acquisto	70%
Gare autonome/a livello di singola azienda	50%

4. Per servizi e forniture la quantificazione della quota da destinare al fondo è direttamente correlata alle fasi delle procedure, suddivise come indicato nella seguente tabella 3, effettivamente svolte dal personale di questa ASST:

<b>Tabella 3: Ripartizione della quota da accantonare al fondo per Fase della procedura di gara Servizi/forniture</b>	
<b>Fase della di procedura di gara</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
Fase 1: Programmazione	10%
Fase 2: Affidamento	35%
Fase 3: Esecuzione	55%

5. Sulla base di quanto disposto nei commi precedenti del presente articolo si definiscono di seguito le modalità applicative nelle principali fattispecie:

- Procedure autonome

Il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato sull'importo posto a base di gara al momento della pubblicazione o trasmissione del bando, avviso o lettera d'invito.



Per importo si intende il fabbisogno della singola azienda, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto e di altre aziende di Regione Lombardia.

6. Per gli acquisti all'interno delle categorie merceologiche di esclusiva competenza dei soggetti aggregatori di cui al DPCM 11 luglio 2018 e le eventuali procedure ponte, di collegamento con l'attivazione delle convenzioni centralizzate, quali Vaccini e Farmaci le percentuali della tabella 1 sono ridotte del 50%. Per le altre categorie merceologiche relative agli acquisti di cui al DPCM sopraccitato (BENI E SERVIZI) le percentuali della tabella precedente sono ridotte del 10%.

Procedure aggregate a livello di unioni formali d'acquisto/consorzi

Stazione appaltante capofila: La capofila che effettua la procedura di gara calcola l'incentivo per la fase 2 sull'importo complessivo posto a base di gara (nel caso di procedure che prevedano potenzialmente una pluralità di concorrenti) al momento della pubblicazione o trasmissione del bando, dell'avviso o della lettera d'invito.

Per importo complessivo si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole aziende aderenti, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altri soggetti appartenenti all'unione formale d'acquisto e di altri enti sanitari di Regione Lombardia.

L'ente calcolerà, inoltre, il fondo per la fase 1 e per la fase 3, relativamente al valore complessivo dei propri fabbisogni.

Saranno, quindi, valorizzate a Bilancio solo le quote di competenza specifica della ASST, quelle cioè delle fasi direttamente gestite, non dovendosi prevedere uno scambio di risorse tra aziende aggregate e stazione appaltante capofila.

- Procedure aggregate a livello di unioni formali d'acquisto o consorzi

Stazione appaltante aderente: Il calcolo deve essere effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di delega o nel provvedimento di adesione. In caso di adesione alle procedure di altri enti sanitari, si calcolerà il fondo, per la fase 1 e per la fase 3, relativamente al valore dei propri fabbisogni.

- Procedure effettuate da soggetto aggregatore/centrale di committenza (es. ARIA/CONSIP)

Il calcolo deve essere effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di adesione alla convenzione centralizzata. Le quote saranno valorizzate esclusivamente in riferimento alla fase 1 e alla fase 3. Nel caso di plurimi atti di adesione alla medesima convenzione dovrà essere considerato quale valore di adesione, per il calcolo dell'accantonamento al fondo, la somma dei valori di tutte le adesioni e non il valore dei singoli atti, anche se realizzati in momenti successivi.

## **Articolo 9 - Criteri per la distribuzione del Fondo per acquisti di beni e servizi**

1. La quota dell'80% del Fondo, calcolato con le modalità sopra descritte, viene suddivisa tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche espressamente indicate al comma 1 dell'art. 45 (ALLEGATO I.10) del codice.
2. L'incentivo non viene erogato al personale con qualifica dirigenziale.



3. La quota di fondo destinata al personale, accantonata per le fase effettivamente espletate, è distribuita sulla base della seguente tabella di riferimento:

ATTIVITA' TECNICHE	PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO		
	FASE 1	FASE 2	FASE 3
programmazione della spesa per investimenti	10		
responsabile unico del progetto	30	30	15
collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	30	30	20
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	20		
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10		
verifica del progetto ai fini della sua validazione		10	
predisposizione dei documenti di gara		30	
direzione dell'esecuzione			25
collaboratori del direttore dell'esecuzione			20
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			5
collaudo tecnico-amministrativo			5
regolare esecuzione			5
verifica di conformità			5
	100	100	100

4. La ripartizione della quota di incentivo tra le varie figure coinvolte nella fase di esecuzione e gli assistenti viene effettuata in fase di nomina, rispettivamente dal RUP e dal DEC, in relazione alle responsabilità connesse, alle specifiche prestazioni da svolgere nelle varie fasi, alla complessità della procedura di gara, al livello di impegno e responsabilità.
5. Gli incentivi relativi ad attività non specificatamente assegnate saranno ripartite tra i soggetti individuati in proporzione alle percentuali sopra indicate.
6. Lo stesso soggetto può essere identificato quale responsabile di più attività anche nell'ambito del medesimo intervento.
7. Le quote di incentivo non erogate, in quanto le relative attività sono svolte da personale con qualifica dirigenziale, incrementeranno la quota del 20% destinata ad investimenti, ad eccezione dei casi in cui le risorse siano derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

#### Articolo 10- Criteri per la distribuzione del Fondo per lavori

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un lavoro, sono proposti dal responsabile del servizio, per la nomina del RUP e



degli altri soggetti da incaricare ai fini della successiva approvazione da parte della Direzione Strategica con apposita delibera del Direttore Generale.

2. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.
3. La quota dell'80% del Fondo, viene suddivisa tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 dell'art. 45 del codice.
4. L'incentivo non viene erogato al personale con qualifica dirigenziale.
5. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo, per i lavori di valore superiore ai € 150.000,00, è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici. Per i lavori di valore compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00, è l'inserimento nel piano degli investimenti aziendale.
6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. **La percentuale effettiva del Fondo** è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:

FASCE D'IMPORTO DEI LAVORI	
Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare - PL
<b>fino a euro 1.000.000,00</b>	2%
<b>da euro 1.000.001 fino a euro 5.548.000,00</b>	
per la parte fino a euro 1.000.000,00	2%
- per la parte da euro 1.000.001 fino a euro 5.548.000,00	1,8%
<b>da euro 5.548.001 fino a euro 10.000.000</b>	
per la parte fino a euro 1.000.000,00	2%
- per la parte da euro 1.000.001 fino a euro 5.548.000	1,8%
- per la parte da euro 5.548.001,00 fino a euro 10.000.000	1,6%
<b>oltre euro 10.000.000</b>	
per la parte fino a euro 1.000.000,00	2%
- per la parte da euro 1.000.000,00 fino a euro 5.548.000,00	1,8%
- per la parte da euro 5.548.001,00 fino a euro 10.000.000	1,6%
- per la parte da euro 10.000.001,00	1,4%



8. Nel caso in cui un'opera o lavoro sia costituito da più sotto-progetti specializzati e/o articolato per stralci funzionali, la percentuale effettiva del Fondo sarà nella misura massima del 2%.
9. L'importo del Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
10. A seconda del **grado di complessità dell'opera o lavoro**, verranno applicati i seguenti coefficienti di riduzione:

TIPOLOGIA INTERVENTO	COEFFICIENTE
A) Opere e lavori di elevata complessità tecnica in quanto, ad esempio, riguardanti progetti caratterizzati da rilevante complessità che contengano ad esempio almeno una categoria di opere non inferiore a grado di complessità 1,20 della tavola Z-1 "categorie delle opere - parametro del grado di complessità G di cui al DM 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.	1,00
B) C.s.d.: se la categoria di opere è caratterizzata da grado di complessità inferiore a 1,20.	0,9
C) Opere e lavori di normale complessità tecnica e/o riguardanti interventi di ristrutturazione mono-specialistica se con grado di complessità G di cui al DM 17/06/2016 inferiore a 1,00	0,85
D) Opere e lavori di normale complessità tecnica e/o riguardanti interventi di ristrutturazione mono-specialistica con grado di complessità G di cui al DM 17/06/2016 inferiore a 0,80	0,80

11. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel Fondo di cui all'articolo 1, del presente regolamento.
12. Tutte le % che graduano il fondo incentivante dei lavori sono già comprensive della quota pari al 20% destinata agli usi previsti dai commi 5, 6 e 7 del Codice.
13. Eventuali varianti in corso d'opera, in aumento o diminuzione, ovvero interventi supplementari, il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo solo ove tali interventi, a modifica del progetto originario, siano autorizzati da Regione Lombardia.
14. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nominati nell'apposito "atto di individuazione" nelle percentuali indicate nella tabella sottostante:

ATTIVITA' TECNICHE	PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO		
	FASE 1	FASE 2	FASE 3
programmazione della spesa per investimenti	20		
responsabile unico del progetto	20	30	15
collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	20	30	15



redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	10		
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10		
redazione del progetto esecutivo	15		
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5		
verifica del progetto ai fini della sua validazione		10	
predisposizione dei documenti di gara		30	
direzione dei lavori			20
ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)			25
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione			5
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			5
collaudo tecnico-amministrativo			5
verifica di conformità			5
collaudo statico (ove necessario)			5
	100	100	100

15. Per le assicurazioni si applica quanto espressamente previsto dall'art. 2 comma 4 del Codice che, al comma 4, primo periodo, espressamente stabilisce che "Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7".

#### **Articolo 11 - Procedura per la costituzione e la liquidazione della quota del Fondo**

1. La costituzione del fondo per incentivi avviene mediante accantonamento delle quote previste negli atti amministrativi relativi alle procedure di gara, calcolate come sopra descritto. Tali somme sono accantonate in un apposito fondo di bilancio, suddiviso tra quota relativa ad opere e lavori e quota relativa a beni e servizi.
2. La liquidazione della quota del fondo da ripartire tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche è proposta dal Direttore della UOC Gestione acquisti per beni e servizi e dal Direttore della UOC Gestione tecnico patrimoniale per i lavori, previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti nelle funzioni tecniche. Alle deliberazioni di liquidazione saranno allegati le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP.
3. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce. La regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto (certificato di collaudo, di regolare esecuzione e/o di verifica di conformità).
4. Per le attività di durata pluriennale è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.



In caso di fornitura di servizi con contratti pluriennali, l'erogazione degli incentivi avverrà a conclusione delle sole fasi di programmazione ed affidamento, mentre l'erogazione dell'incentivo relativo la fase di esecuzione verrà ripartito in egual misura in proporzione al periodo dell'appalto.

Per le attività riferite alla realizzazione di lavori, di durata pluriennale, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- per l'attività di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP, la liquidazione verrà effettuata successivamente all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione del provvedimento di indizione, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito.
  - per la direzione lavori ed i collaudi e per l'attività del RUP, nel caso di attività a cadenza annuale, la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi; nel caso di attività a cadenza pluriennale, la liquidazione è effettuata sulla base degli stati di avanzamento approvati.
5. Gli incentivi saranno liquidati al singolo dipendente, di norma, entro il I semestre dell'anno successivo a quello nel quale le attività oggetto di incentivazione sono state realizzate, con deliberazione del Direttore Generale.
  6. Come stabilito all'art. 45 comma 4 del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice. Poiché questa Amministrazione adotta i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, utilizzando la piattaforma SinTel e il MePa, il limite di cui sopra è aumentato del 15 per cento, ai sensi dell'art. 45. comma 4 del d.lgs. 36/2023.
  7. Per i lavori e le opere l'erogazione degli incentivi è correlata all'esito positivo delle valutazioni di cui all'art. 31 comma 12 del Codice.

#### **Articolo 12 - Quote di riduzione per ritardi o violazione degli obblighi**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice, sulla base di un giudizio motivato del RUP.
2. Nella delibera di liquidazione del compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze individuate dal RUP.
3. In caso di ritardi o aumenti di costo, nella fase di esecuzione dell'appalto, sulla base di un giudizio motivato del RUP, quest'ultimo potrà proporre una riduzione della quota di incentivo da distribuire sulla base del seguente schema:
  - a. aumento tempi e costi entro il 10% - riduzione della quota di incentivo per la fase di esecuzione pari al massimo al 30%;



- b. aumento tempi e costi tra il 10% ed il 25% - riduzione della quota di incentivo per la fase di esecuzione pari al massimo al 60%;
- c. aumento tempi e costi oltre il 25% - riduzione della quota di incentivo per la fase di esecuzione pari al massimo al 100%.

### **Articolo 13 - Disciplina transitoria**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e si applica alle procedure il cui bando, o atto equivalente, è stato pubblicato successivamente al 01 luglio 2023, in presenza dell'accantonamento di bilancio al fondo.
2. Per le procedure pubblicate prima del 01/07/2023 si applica il regolamento approvato con deliberazione n. 648 del 23/12/2021.
3. Potranno essere destinatari dell'incentivo unicamente quei soggetti nei confronti dei quali sia stato formulato un atto formale di nomina con conseguente assunzione di responsabilità.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al d.lgs. 36/2023.
5. Si procederà all'applicazione immediata di tutte le eventuali novità normative che dovessero intervenire a seguito dell'approvazione del presente regolamento, inclusi eventuali decreti attuativi al d.lgs. 36/2023, nonché normative regionali o deliberazioni della Giunta Regionale che disciplinino la materia.